

DETERMINA DIRETTORIALE 101/20/DTC/CW

Fascicolo n. GU14/258942/2020

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Ressa – UnoMobile (Compagnia Italia Mobile s.r.l.)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito Regolamento;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, di seguito Regolamento Indennizzi;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente Ressa, del 19/03/2020 acquisita con protocollo N. 0123439 del 19/03/2020 VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;

CONSIDERATO che, sulla base della documentazione istruttoria acquisita agli atti del procedimento, è risultato che:

L’istante, titolare dell’utenza telefonica mobile n. 3938371xxx, nel corso della procedura, ha rappresentato quanto segue: a. in data 2 dicembre 2019 presso un rivenditore autorizzato è stata attivata una SIM UnoMobile con Number Portability dal precedente operatore WIND Tre che è avvenuta in data 16 gennaio 2020 con 45 giorni di ritardo. b. in data 23 dicembre 2019, l’istante ha depositato l’istanza di conciliazione, ma all’udienza del 6 marzo 2020 il gestore non si è presentato. In base a tali premesse, l’istante ha richiesto: i. la liquidazione dell’indennizzo per ogni giorno di ritardo; ii. il rimborso del canone della SIM UnoMobile perché non utilizzata per mancato trasferimento del numero ammontante a euro 20,00.

L’operatore UnoMobile non ha depositato alcuna memoria difensiva né ha partecipato all’udienza di discussione.

Alla luce di quanto emerso all’esito dell’istruttoria, le richieste dell’istante possono trovare accoglimento per i motivi di seguito descritti. La richiesta dell’istante di cui al punto i. merita accoglimento, stante l’assenza di documentazione difensiva dell’operatore UnoMobile, in quanto dalla sottoscrizione della richiesta di portabilità della numerazione mobile 3938371xxx del 2 dicembre 2019, la portabilità è stata completata in data 16 gennaio 2020, oltre la tempistica di 48 ore prevista dalla disciplina regolamentare vigente. L’operatore UnoMobile sarà tenuto alla liquidazione dell’indennizzo di cui all’articolo 7, comma 1 del Regolamento sugli indennizzi secondo il parametro pari a euro 1,50 pro die, tenuto conto che, nelle more della portabilità, l’utenza telefonica era regolarmente funzionante con il precedente gestore, per il numero di giorni pari a 39. La richiesta dell’istante di cui al punto ii. merita accoglimento in assenza di prova contraria prodotta dall’operatore, si ritiene che l’istante abbia diritto al rimborso del canone della SIM UnoMobile pari a euro 20,00 per il periodo di mancato utilizzo della stessa.

DETERMINA

- UnoMobile (Compagnia Italia Mobile srl), in accoglimento dell’istanza del 19/03/2020, è tenuta a corrispondere in favore dell’istante, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento e secondo le modalità in istanza, i seguenti importi maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza:

i. euro 64,50 (sessantaquattro/50) a titolo di indennizzo per il ritardo nella portabilità della numerazione mobile;
ii. euro 20,00 (venti/00) a titolo di rimborso del canone della SIM.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, giusto quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del citato Regolamento il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti.

Per il direttore
Enrico Maria Cotugno